



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DPE 0010444 P-4.22.1

del 06/11/2018



21302107

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero dell'Interno
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 - COM(2018) 633.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

p. Il Capo del Dipartimento
Cons. Diana Agosti

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 – Contributo da parte della Commissione Europea (CE) alla riunione dei leaders di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 COM 633.

- **Codice della proposta: COM (2018) 633**
- **Codice interistituzionale: 2018/0131 (COD)**
- **Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno**

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Regolamento modifica analogo progetto legislativo presentato dalla Commissione europea nel 2015, nell'ambito del pacchetto di riforma del sistema europeo comune di asilo (CEAS), per trasformare l'Ufficio Europeo di Supporto dell'Asilo (EASO) in una vera e propria Agenzia dell'UE, incaricata di agevolare il funzionamento del CEAS, garantire la convergenza nella valutazione delle domande di protezione internazionale in tutta l'Unione e di fornire assistenza operativa e tecnica agli Stati membri.

La proposta modificata di Regolamento, che tiene conto dei negoziati interistituzionali e dell'accordo provvisorio raggiunto dai colegislatori sull'esercizio del 2015, è incentrata principalmente sulle disposizioni riguardanti l'assistenza operativa e tecnica in supporto degli Stati membri (art. 16).

Le mirate modifiche introdotte all'art. 16 definiscono le situazioni e condizioni in cui l'Agenzia può fornire assistenza (su richiesta dello Stato membro interessato, su iniziativa dell'Agenzia d'intesa con lo Stato membro, in base a una decisione esecutiva del Consiglio) e definisce i compiti che la stessa può svolgere in tale contesto (ad es. identificazione e registrazione dei cittadini di paesi terzi, assistenza/ svolgimento della registrazione delle domande di protezione internazionale, comunicazione delle informazioni iniziali, ecc.).

I compiti dell'Agenzia sono ulteriormente ampliati alla luce del nuovo art. 16-bis, vero fulcro della proposta modificata, che prevede la possibilità per uno Stato membro di beneficiare di un maggiore sostegno da parte dell'Agenzia, che può partecipare all'intera procedura di protezione internazionale (o a parti di essa) nella fase amministrativa e alla procedura applicabile a norma del regolamento Dublino. L'Agenzia avrebbe la facoltà, su richiesta dell'autorità nazionale competente, di preparare le decisioni in merito alle domande di protezione internazionale e di trasmetterle alle autorità nazionali competenti, che restano pienamente responsabili del trattamento delle singole domande. L'Agenzia potrebbe inoltre sostenere gli Stati membri nel trattamento dei loro appelli in materia di asilo, anche svolgendo attività di ricerca giuridica, elaborando relazioni e analisi e fornendo ulteriore sostegno giuridico su richiesta degli organi giurisdizionali, nel pieno rispetto dell'indipendenza e dell'imparzialità della magistratura.

Inoltre, la proposta della Commissione introduce modifiche anche all'art 21, sulle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, al duplice scopo di garantire coerenza con la proposta di Regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e di ampliare le possibilità di impiego delle squadre, il cui intervento, pur restando soggetto alla richiesta dello Stato membro, non sarà più limitato a sfide migratorie sproporzionate, passando alla Commissione la valutazione delle necessità, il coordinamento sul campo e il coordinamento delle richieste degli Stati membri.

E' proposta, infine, la modifica dell'articolo 47, riguardante la selezione per il posto di vicedirettore esecutivo.

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della presente proposta non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'intervento, essere realizzati meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE).

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta prevede la possibilità che l'Agenzia fornisca un sostegno maggiore agli Stati membri. Tale sostegno, tuttavia, può essere fornito solo su richiesta degli Stati membri e in funzione delle loro esigenze. Pertanto, conformemente al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 5 del TUE, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva, nella parte in cui rafforza il mandato dell'Agenzia in attuazione del principio della collaborazione con gli Stati membri.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La proposta è conforme all'interesse nazionale, nella misura in cui prevede interventi dell'Agenzia a sostegno degli Stati membri, nella gestione del fenomeno migratorio.

Tale conformità rischia di essere, tuttavia, compromessa se non saranno modificate le disposizioni dell'art. 21, ove si prevede che le misure di supporto possano essere attivate anche in assenza della richiesta da parte dello Stato membro interessato.

Per valutare la piena conformità all'interesse nazionale, la proposta deve essere, comunque, valutata nell'ambito del prosieguo di tutto il progetto di riforma del sistema europeo comune di asilo e, in particolare, nell'ambito dell'accordo tra gli Stati membri sul funzionamento del meccanismo di solidarietà del Regolamento di Dublino.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Le modifiche introdotte all'articolo 16, relativo all'assistenza tecnica e operativa, rafforzano il ruolo dell'Agenzia, ma, nello stesso tempo, contengono un forte elemento di criticità nella parte in cui prevedono l'attivazione degli interventi di supporto per lo Stato membro su iniziativa dell'Agenzia o in base a una decisione di esecuzione della Commissione (cfr. art. 16, par. 1, lett. f,).

Si ritiene necessaria una modifica delle disposizioni che prevedono l'avvio del meccanismo di sostegno

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

previsto dagli articoli 16 e 16-bis e 21 in via autonoma e indipendentemente dalla richiesta dello Stato interessato.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).
4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
Non si riscontrano effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa.
5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

5004/A2018-002156/Uff. IX
Ufficio Affari Europei e Internazionali
All. 1

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento Politiche Europee
(rif. DPE 9156 P-4.22.1 del 2.10.18)

e, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

- Nucleo di valutazione degli atti UE

ROMA

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'Asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 – Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19–20 settembre 2018.

- Codice del Consiglio: 12112/2018
- Codice della proposta: COM (2018) 633
- Codice interistituzionale: 2018/0131 (COD)

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea".

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Marco Valentini